

2 marzo 2016

INFORMAZIONI FISCALI N. 5/2016


Segnalazione scadenze marzo

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi *scadenza* nel mese di **marzo** nonché il **1° aprile 2016**:

- 7.3.2016 – Trasmissione telematica certificazione unica (Mod. CU)**
- 16.3.2016 – Versamento saldo IVA dichiarazione annuale 2016**
 - Versamento tassa annuale numerazione e bollatura libri e registri**
- 18.3.2016 – Presentazione istanza interpello disapplicativo società di comodo e società in perdita sistematica**
- 30.3.2016 – Comunicazione bilancio 31.12.2015 al collegio sindacale**
- 31.3.2016 – Presentazione Modello EAS enti associativi**
- 1° 4.2016 – Versamento e comunicazione contributo AGCOM**

Per ciascun adempimento segnalato sono indicati in allegato le date di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* contenenti approfondimenti sul punto specifico, che possono essere consultate dai clienti dello studio sul sito internet www.pdctax.com.

Cordiali saluti



Mario Difino



Valeria Cabiati

Allegato

16Info05

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Picolli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Picolli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

7.3.2016 **Trasmissione telematica certificazione unica (Mod. CU)**

Scade il termine per la presentazione telematica della certificazione unica **Mod. CU** da parte dei sostituti d'imposta, per le somme e valori corrisposti e delle ritenute operate nell'anno 2015 ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 22.7.1998, n. 322 (vedi *Informazioni fiscali 1° 2.2016*).

La comunicazione deve essere effettuata mediante l'apposito modello disponibile all'indirizzo internet www.agenziaentrate.gov.it, da trasmettere esclusivamente in via telematica secondo le specifiche tecniche stabilite dal direttore dell'Agenzia delle entrate con Prov. 15.1.2016, n. 2016/7786 aggiornate il 4 febbraio 2016 ovvero utilizzando l'apposito software, entrambi reperibili all'indirizzo internet sopra indicato.

Per l'omessa, errata o tardiva trasmissione della certificazione si applica la **sanzione di 100 euro** per ogni certificazione omessa, errata o tardiva.

Pertanto, si consigliano i sostituti d'imposta, qualora non siano in grado di provvedere autonomamente alla trasmissione telematica della certificazione, di **consultare il proprio consulente del lavoro** allo scopo di concordare la trasmissione da parte del medesimo anche dei Mod. CU relativi ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati.

L'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle Certificazioni Uniche 2016 riguarda anche le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato. Tuttavia l'Agenzia ha concesso la possibilità di inviare le *Certificazioni Uniche 2016 che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata* **entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2016 Semplificato** (attualmente stabilito al **1° agosto 2016**, in quanto il 31 luglio cade di domenica).

Si tratta ad esempio, delle Certificazioni Uniche 2016 riguardanti:

- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'*esercizio abituale di arti o professioni*, comprese quelle relative ai c.d. "contribuenti minimi" (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai nuovi "contribuenti forfetari" (ex L. 190/2014);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto.

Devono invece essere trasmesse all'Agenzia delle entrate, entro l'ordinaria scadenza del 7 marzo, le Certificazioni riguardanti, ad esempio, i seguenti redditi, che possono essere dichiarati con il 730:

- *redditi di lavoro autonomo occasionale* o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno (diritti d'autore e d'inventore);
- utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;

INFORMAZIONI FISCALI 2.3.2016

- compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla nostra circolare *Informazioni fiscali 1°2.2016*.



16.3.2016	Versamento saldo IVA dichiarazione annuale 2016
------------------	--

Scade il termine per il versamento dell'eventuale imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale IVA, ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (contribuenti *trimestrali* di cui all'art. 7 del medesimo decreto, ovvero *mensili* in caso di **insufficienti versamenti infrannuali**).

Ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 16.4.2003, n. 126 il versamento del saldo IVA non è dovuto se non supera Euro 10,33 (Euro 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in un massimo di nove rate mensili, di cui la prima rata entro il 16 marzo e l'ultima entro il 16 novembre, applicando l'interesse mensile dello 0,33% sugli importi delle rate versate successivamente al 16 marzo.

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA con il Mod. Unico 2016 possono effettuare il versamento, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese, entro il termine previsto per i versamenti delle imposte sui redditi e cioè entro il 16 giugno 2016 (vedi *Informazioni fiscali 14.9.2006*).

Se il versamento è effettuato in unica soluzione, l'importo deve essere arrotondato all'unità di Euro. In caso di pagamento rateale si applica la regola dell'arrotondamento al centesimo di Euro, trattandosi di importi non risultanti direttamente dalle dichiarazioni fiscali (vedi *Informazioni fiscali 19.2.2003*).

Il versamento si effettua con il modello F24, utilizzando il **codice tributo 6099**. ▲

16.3.2016	Versamento tassa annuale numerazione e bollatura libri e registri
------------------	--

Scade il termine per il versamento, da parte delle società di capitali, della tassa annuale prevista dall'art. 23, Tariffa D.P.R. 26.10.1972, n. 641, modificata dal D.M. 28.12.1995.

La tassa si versa con il modello F24, utilizzando il **codice tributo 7085**, nella seguente misura:

- Euro 309,87 per le società con capitale non superiore a Euro 516.456,90
- Euro 516,46 per le società con capitale superiore a Euro 516.456,90. ▲

18.3.2016	Presentazione istanza interpello disapplicativo società di comodo e società in perdita sistematica
------------------	---

Scade il termine per la presentazione **facoltativa** dell'istanza di **interpello disapplicativo** per l'anno 2015 delle norme sulle società non operative di cui all'art. 30, c. 4-*bis*, L. 724/1994 nonché della disciplina sulle società in perdita sistematica prevista dall'art. 2, commi da 36- *quinquies* a 36-*duodecies*, D.L. 13.8.2011, n. 138 ai sensi della nuova disciplina degli interpelli contenuta nel D.Lgs. 156/2015, da parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare.

Tale istanza è necessaria per ottenere il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle entrate della sussistenza di *oggettive situazioni* – anche di carattere *non straordinario* – che hanno impedito il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi, e la conseguente disapplicazione della disciplina sulle società non operative o in perdita sistematica per l'esercizio 2015.

In particolare, tale disciplina prevede quanto segue:

- le c.d. società di comodo devono versare **l'IRES sul reddito presunto** calcolata con **l'aliquota maggiorata pari al 38%**.
- tale normativa si applica anche alle società che presentano **dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi** ovvero **per quattro periodi** se nel quinto è dichiarato un reddito inferiore a quello minimo.
- sia le società di comodo sia le società in perdita sistematica **non possono chiedere a rimborso né compensare** l'eccedenza di **credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA**, a prescindere dall'anno di maturazione del credito stesso; qualora per tre periodi d'imposta consecutivi la società non operativa non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiore all'importo dei ricavi minimi, l'eccedenza di **credito IVA non è ulteriormente riportabile** a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi d'imposta successivi.

L'istanza di disapplicazione è stata resa **facoltativa** dal D.Lgs. 156/2015; la nuova normativa è già stata recepita nel modello Unico 2016, riferito al periodo d'imposta 2015, in cui è espressamente prevista la disapplicazione delle discipline sopra citate, qualora si ritengano sussistenti le predette situazioni oggettive anche se non si presenta interpello.

A tale impostazione si affianca, tuttavia, la previsione di un ulteriore adempimento in dichiarazione e cioè nel quadro RS dell'Unico 2016 nelle caselle "Imposta sul reddito – società non operativa" e "Imposta sul reddito – società in perdita sistematica" sarà necessario indicare uno dei seguenti codici:

1. accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
2. mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la

INFORMAZIONI FISCALI 2.3.2016

- disapplicazione della disciplina delle società non operative;
3. presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative

Analoghe indicazioni andranno fornite anche ai fini IRAP e IVA.

Nel caso in cui non sussistano le condizioni e venga comunque indicato il codice 2 o 3, si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000 ai sensi dell'art. 8 c. 3-*quinquies* D.Lgs. 471/1997.

Il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio emana il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'interpello entro **120 giorni** (non più 90) dalla data di presentazione della relativa istanza presso l'ufficio.

La legge non fissa un termine per la presentazione dell'istanza di interpello, tuttavia essa deve essere presentata in tempo utile per ottenere la risposta dell'Agenzia prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che scade il 30 settembre, e possibilmente entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, che scade il 16 giugno.

Il **18 marzo** risulta essere dunque il termine ultimo per ottenere una risposta in tempo "utile" per effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,4% e cioè 120 prima del 18 luglio (in quanto il 16 luglio cade di sabato).

Occorre considerare che eventuali richieste di documentazione integrativa da parte dell'Agenzia possono interrompere la decorrenza del termine di 120 giorni per l'emanazione del provvedimento, pertanto è consigliabile presentare detta istanza prima possibile.

In merito al contenuto, si segnala che l'istanza deve recare l'indicazione della norma della quale si chiede la disapplicazione e cioè art. 30 L. 724/1994 (società di comodo) oppure art. 2 commi da 36-*decis* a 36-*duodecies* D.L. 138/2011 (società in perdita sistematica).

Si segnala che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8663/2011, ha affermato che il provvedimento di diniego della disapplicazione è **autonomamente impugnabile** dinanzi agli organi del contenzioso tributario. In base a tale interpretazione, peraltro non univoca, l'impugnazione del provvedimento di diniego è indispensabile ai fini del riconoscimento dei presupposti di disapplicazione, che non sarebbe possibile far valere in sede di ricorso avverso l'avviso di accertamento.

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14.2.2008, n. 23681, sono state individuate determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare la disciplina sulle società non operative, senza l'onere di presentare l'istanza di interpello.▲

INFORMAZIONI FISCALI 2.3.2016

30.3.2016 | **Comunicazione bilancio 31.12.2015 al collegio sindacale**

Ai sensi dell'art. 2429, c. 1, c.c. gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale il bilancio e la relazione sulla gestione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Ai sensi dell'art. 2364, c. 2, c.c. l'assemblea dei soci deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Trattandosi di termine mobile, il 30 marzo 2016 *scade* il termine per l'approvazione e comunicazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 nel caso di società con collegio sindacale che abbiano convocato l'assemblea annuale per l'ultima data utile del 29 aprile 2016. ▲

31.3.2016 | **Presentazione Modello EAS enti associativi**

Scade il termine previsto dall'art. 30, D.L. 185/2008 per la presentazione del modello EAS per la comunicazione della **variazione dei dati** rilevanti ai fini fiscali da parte degli **enti associativi** in possesso dei requisiti qualificanti per avvalersi delle **agevolazioni fiscali** per l'anno 2015 previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR 633/1972. Il termine ordinario di presentazione è il 31 marzo dell'anno successivo.

Trattasi di tutti gli enti non commerciali di natura privata e di tipo associativo, **con esclusione** dei soggetti esonerati quali:

- *enti associativi dilettantistici* iscritti nel registro del CONI e che non svolgono attività commerciali;
- *organizzazioni di volontariato* iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali;
- *ONLUS e cooperative sociali* di cui alla L. 381/1991.

Sono oggetto della comunicazione i dati precedentemente comunicati che sono variati nell'anno precedente, **con esclusione** dei dati del rappresentante legale e dell'ente, da comunicare mediante i Modd. AA7/10 (per i soggetti IVA) ovvero AA5/6.

Si ricorda che il Modello EAS deve essere inviato per la prima volta entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Esso deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati, utilizzando l'apposito software disponibile all'indirizzo internet www.agenziaentrate.it.

Gli enti associativi che non presentano il modello EAS nei termini previsti non possono fruire dei regimi agevolativi indicati, fatta salva l'eventuale regolarizzazione tardiva (c.d. *remissione in bonis*) ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16/2012 (vedi *Informazioni fiscali 6.12.2012*). ▲

1°.4.2016	Versamento e comunicazione contributo AGCOM
------------------	--

Scade il termine per il versamento del **contributo** dovuto all'*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni* per l'anno 2016, previsto dall'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005) da parte **dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni**, iscritti o meno al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.), **con ricavi totali superiori a 500.000 euro**, quali:

- operatori di rete
- fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o fornitori di contenuti
- fornitori di servizi interattivi
- soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione
- imprese concessionarie di pubblicità
- imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi
- agenzie di stampa a carattere nazionale
- editori di giornali quotidiani, periodici o riviste
- soggetti esercenti l'editoria elettronica
- imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica

Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti che si trovano in stato di liquidazione e/o sottoposti a procedure concorsuali e i soggetti che hanno iniziato l'attività nell'anno 2015.

Come previsto dalla delibera AGCOM 5 novembre 2015, n. 605 il contributo dovuto per l'anno 2016 è determinato nella misura dell'*1,4 per mille* dei ricavi compresi nella voce A1 del conto economico (*Ricavi delle vendite e delle prestazioni*) conseguiti nel settore delle comunicazioni (ovvero tutti i ricavi afferenti ai servizi che rientrano nelle attività di competenza dell'Autorità), o nella voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS-IFRS, al netto delle quote di ricavo riversate ad operatori terzi, **risultanti dall'ultimo bilancio approvato** prima dell'adozione della suddetta delibera e cioè **prima del 5 novembre 2015**.

Il versamento deve essere effettuato entro il 1° aprile 2016 mediante **bonifico bancario** intestato a "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*" presso Unicredit Spa, codice IBAN IT73D0200805172000103549679.

Nella causale del bonifico devono essere indicati:

- la ragione sociale del soggetto tenuto al versamento
- la partita IVA e/o codice fiscale
- la descrizione "*Contributo AGCOM 1,4 per mille anno 2016*"
- il codice generato dal modello telematico (v. oltre)

Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 1° aprile 2016 comporta la riscossione coattiva delle somme non versate oltre a interessi e sanzioni.

INFORMAZIONI FISCALI 2.3.2016

L'avvenuto versamento dovrà essere **comunicato all'Autorità** entro e non oltre il **1° aprile 2016** utilizzando esclusivamente l'apposito *modello telematico* approvato con delibera AGCOM 28 gennaio 2016, n. 34 da trasmettere **tramite posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo contributo@cert.agcom.it.

La mancata o tardiva presentazione della comunicazione, nonché l'indicazione di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31 della L. 31 luglio 1997, n. 249. Inoltre, la comunicazione ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed è considerata come fatta a pubblico ufficiale; pertanto, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del **codice penale** e delle leggi speciali in materia.

Il modello telematico, unitamente alle istruzioni relative al versamento del contributo, sono reperibili sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it. ▲

* * *

16Info05

MD/VC

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.